



CITTA' di TURSI

- Provincia di Matera -

Piazza M. SS. d'Anglona, 6 - 75028 TURSI (MT)
tel. 0835/531220 - fax 0835/532360 cod. fisc.: 82000970770
<http://www.comune.tursi.mt.it>

AREA CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
E ALTRE ENTRATE PREVISTE NEL
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI ED IN ALTRI ATTI
DELL'AMMINISTRAZIONE**

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1

La concessione ha per oggetto il servizio per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle violazioni amministrative e altre entrate previste nel Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate comunali e in altri atti dell'Amministrazione.

Art. 2

La concessione viene conferita nella forma di gestione ad aggio, sulle riscossioni lorde conseguite. Il Concessionario dovrà versare al Comune alle scadenze stabilite, l'ammontare delle riscossioni conseguite, al netto dell'aggio di sua spettanza.

Art. 3

La durata della concessione, che viene affidata con diritto di privativa, avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto di concessione e potrà essere rinnovata per anni uno in assenza di disdetta da notificarsi da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro mesi sei dalla scadenza. Comunque dovrà esplicitarsi la procedura di verifica di cui all'art. 6 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 come sostituito dall'art. 44 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Art. 4

~~Con la prescrizione dell'aggio contrattuale, il Concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio, ivi comprese le imposte e tasse gravanti sui proventi dell'appaltatore stesso.~~

~~Resta stabilito, che l'eventuale contenzioso del recupero dei canoni, tasse, imposte ed altre entrate assegnate all'incasso, scaduti e da scadere resta a carico della ditta appaltatrice, la quale potrà avvalersi per la esecuzione del servizio della procedura di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, ovvero a mezzo di ingiunzioni fiscali.~~

Con la prescrizione dell'aggio contrattuale, il Concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio, ivi comprese le imposte e tasse gravanti sui proventi dell'appaltatore stesso.

Resta stabilito, che l'eventuale contenzioso del recupero dei canoni, tasse, imposte ed altre entrate assegnate all'incasso, scaduti e da scadere resta a carico della ditta appaltatrice, la quale potrà avvalersi per la esecuzione del servizio della procedura di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, ovvero a mezzo di ingiunzioni fiscali, *ovvero tramite ruolo nel caso il servizio di riscossione venga affidato a Equitalia S.p.A. o alle sue società partecipate.*

Art. 5

Il Concessionario dovrà destinare al servizio personale idoneo sufficiente ad assicurare il buon andamento della gestione.

Il personale predetto dovrà essere munito di tessera di riconoscimento che dovrà esibire ad ogni richiesta, sia del pubblico che delle Autorità.

Il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti economici fra il Concessionario ed il personale di cui sopra, il quale opera sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso.

Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel corso del triennio di vigenza del contratto.

Tale opportunità dovutamente documentata potrà essere valutata nelle eventuali fasi di rinnovo.

Art. 6

Il Concessionario dovrà provvedere alla emissione dei soli atti necessari all'espletamento del servizio, comprese le Ingiunzioni fiscali.

Art. 7

Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisto e alla manutenzione a proprie spese degli attrezzi che si rendessero necessari allo svolgimento del servizio. Il Comune resta comunque estraneo a qualsiasi responsabilità conseguente o connessa con l'uso di tali mezzi.

Art. 8

Le spese di gestione sono tutte a carico del Concessionario. Rientrano in tali spese quelle relative agli stampati e alla cancelleria; nel mentre il Comune metterà a disposizione del concessionario, nei giorni e negli orari da concordarsi, un locale idoneo alla ricezione dell'utenza.

Art. 9

Il concessionario ha l'obbligo per ogni riscossione, anche se avvenuta a mezzo di c.c.p. centralizzato, di staccare regolarmente la bolletta, su appositi bollettari a stampa numerati progressivamente anno per anno e dovranno essere completate a ricalco almeno a doppio esemplare, uno dovrà essere consegnato all'utente e uno dovrà rimanere attaccato al troncone del bollettario per i successivi controlli.

Art. 10

Entro il giorno quindici del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre il concessionario dovrà versare al Comune le riscossioni conseguite nel corso del trimestre, trattenendo sulle medesime l'aggio contrattuale di sua spettanza.

I versamenti all'Ente vanno accompagnati o preceduti da distinta specifica, anche in modo informatico, dei contribuenti versati, suddivisi per natura ed anno del cespite.

Il ritardo del pagamento delle somme dovute e l'incompleto pagamento delle somme medesime comporta a carico del Concessionario, indipendentemente dalle sanzioni di cui al comma seguente, il pagamento per l'indennità di mora nella misura del 6%.

Per il mancato versamento di due rate consecutive, ove risulti inutile l'invio a provvedere entro quindici giorni successivi, il Comune può dichiarare la decadenza, con decreto del Sindaco da notificare nelle forme di legge.

Art. 11

A garanzia degli obblighi assunti con la firma del contratto e l'accettazione del presente disciplinare, l'appaltatore dovrà prestare una cauzione di €150.000,00.

La cauzione dovrà essere prestata in numerario ovvero mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione secondo le norme previste per la esecuzione degli Esattori delle Imposte dirette, in caso di mancato versamento di due rate consecutive, delle somme dovute dal Concessionario.

Art. 12

L'appaltatore è tenuto a compilare a sue spese tutte le statistiche relative al servizio, richieste sia dal Comune sia da Uffici che ne abbiano facoltà.

Art. 13

Il Comune si riserva il diritto di eseguire in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli sui registri, sui bollettari e su tutti gli atti di ufficio e contabili onde accertare la regolarità del servizio.

Le spese relative ai controlli del presente articolo, sono a carico del Comune.

Art. 14

La ditta assuntrice in dipendenza del suo mandato, ha il diritto/dovere di procedere al recupero di mancate riscossioni da parte del Comune, relative ad annualità pregresse comunque assegnate dall'Ente a mezzo di elenchi, atti o mandati del Funzionario Comunale preposto.

Art. 15

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi ed è tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese necessarie per il funzionamento del servizio, comprese quelle per il personale.

Il Concessionario per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi della procedura di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, ovvero a mezzo di Ingiunzione fiscali.

Le spese tutte per la procedura di riscossione restano a carico degli utenti (spese di notifica, postali, spese esecuzione coattiva e varie). Restano a carico del Comune le sole spese sostenute per le partite inesigibili dichiarate tali a mezzo di appositi verbali sottoscritti dal Concessionario e dal Funzionario Comunale preposto.

Art. 16

La firma del contratto dovrà avvenire a pena di decadenza, previa costituzione della cauzione, entro trenta giorni della comunicazione di avvenuto affidamento.

Le spese contrattuali, ivi compresa l'Imposta di Registro, spese di pubblicità e di commissione sono a carico dell'assuntore del servizio.

Art. 17

Il domicilio legale del Concessionario si intende sempre eletto presso la sede Municipale.

Art. 18

Alla scadenza del contratto il Comune sarà esonerato dall'obbligo di riscuotere per conto della ditta uscente eventuali entrate, maturate durante il periodo di propria concessione e non ancora riscossi, dando sin d'ora mandato alla stessa di provvedervi direttamente sino subentro di eventuale altra ditta ovvero alla richiesta ufficiale della restituzione degli atti non risultanti all'incasso.

Art. 19

Nel caso di interruzione anticipata del contratto in corso per cause non dipendenti dalla volontà del Concessionario previo espletamento della procedura di cui all'art. 20, questi ha diritto al riconoscimento del mancato lucro, per il tempo intercorrente tra la risoluzione anticipata del contratto e la naturale scadenza dello stesso, qualora dovesse riconoscersi la soccombenza del Comune.

Art. 20

Le controversie che dovessero insorgere circa l'esecuzione del contratto, ove non vengano risolte amichevolmente fra le parti, saranno demandate ad una commissione arbitrale composta, da un membro nominato dal Comune, da uno nominato dal Concessionario e da un terzo, con funzione di presidente, del Tribunale competente per territorio, da scegliere tra i Magistrati della giurisdizione.

Il collegio arbitrale pronuncerà il suo lodo secondo diritto ma può essere autorizzato dalle parti, purché concordi a pronunciarsi secondo equità.

Art. 21

Per quanto non previsto dal seguente disciplinare, si applicano le norme del Codice Civile, del Testo Unico Finanza Locale e di quelle vigenti in materia.